



CITTÀ di MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

ORDINANZA N. 12 del 13/03/2021

Oggetto:	Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da SARS Cov-2. Proroga dell'ordinanza n. 7/2021 al 6 aprile 2021.
-----------------	--

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione da SARS Cov-2, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale e in particolare:

- [Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020](#) recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- [Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#) Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 22 maggio 2020, n. 35](#) (in G.U. 23/05/2020, n. 132) e s.m.i.;
- [Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#) Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) Decreto-legge convertito con modificazioni dalla [Legge 14 luglio 2020, n. 74](#) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) e s.m.i.;
- [Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020](#) Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020);
- [Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158](#) Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n. 299 del 02-12-2020) e s.m.i.;
- [Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1](#) Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 3 del 05-01-2021) e s.m.i.;
- [DPCM 14 gennaio 2021](#) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021);

- [Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2](#) Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021) e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 recante la Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. ([GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021](#));
- il DPCM 2 marzo 2021 che dispone “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”. pubblicato sulla GU Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17;
- il decreto legge 12 marzo 2021 avente a oggetto “*Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19*” dispone la facoltà di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello regionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell’infezione da SARS Cov-2, e in particolare:

- L’Ordinanza n. 6 del 10 febbraio 2021 resa ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha adottato misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo l’attivazione di misure restrittive per alcuni Comuni;
- L’Ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2021 resa ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha ordinato l’applicazione dell’articolo 3 del DPCM 14.01.2021 alle Province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive;
- l’Ordinanza n. 8 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente a oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Proroga di 7 giorni su didattica a distanza di cui Ordinanza n. 3 punto 7”;
- l’Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente a oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive”;
- l’Ordinanza n. 15 del 12 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente a oggetto Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordina

- nza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Proroga e integrazione delle misure dell'OPGR n. 13/2021”;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 16/02/2021, così come prorogata dall'Ordinanza n. 9/2021 e 10/2021, avente a oggetto “Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione diffusione epidemiologica da SARS Cov-2. Sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale, pubbliche e private, e chiusura di parchi, giardini e aree verdi, sino al 7 marzo 2021”;

PRESO ATTO

- del costante aumento dei casi di positività al Covid-19 che si registra nella provincia di Pescara e in particolare nella città di Montesilvano, caratterizzato:
 - o dal superamento, nell'ultima settimana, del limite indicato di 250 casi per 100.000 abitanti sia con riferimento alla Provincia di Pescara sia con riguardo ai casi relativi al Comune di Montesilvano;
 - o dalla presenza di un'elevata percentuale di casi riconducibili alla così detta “variante inglese” (superiore al 80%), ritenuta maggiormente contagiosa;
- del verbale di riunione delle componenti dirigenziali della ASL di Pescara convocata dal direttore generale per la data del 13 marzo 2021, che, attraverso l'esame della progressione dei dati di contagio, dimostra l'efficacia delle misure intraprese, con particolare riferimento all'effetto della chiusura delle scuole dell'infanzia;

RITENUTO, in ragione della situazione epidemiologica ancora in atto e del verificarsi delle condizioni summenzionate che consentono l'adozione di ulteriori misure restrittive a tutela della salute pubblica, di prorogare, in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e precauzione, sino al 06/04/2021, l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 16/02/2021, così come già prorogata con ordinanza n. 9/2021 e 10/2021, limitatamente alla sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia del Comune di Montesilvano, pubbliche e private e alla chiusura di parchi, giardini e aree verdi;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, ancora sussistenti le ragioni di contingibilità e urgenza che consentono l'adozione di misure idonee a tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità, per il protrarsi della situazione in atto e al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in maniera di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

VISTO l'articolo 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che testualmente recita “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)*”;

VISTO l'articolo 50, comma 6, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che recita testualmente “*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma*”;

VISTO l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per quanto sopra premesso e considerato,

- **la proroga sino al 06/04/2021** delle disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 7 del 16/02/2021, così come già prorogata con Ordinanza n. 9/2021 e n. 10/2021, limitatamente alla sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia del Comune di Montesilvano, pubbliche e private e alla chiusura di parchi, giardini e aree verdi;

INFORMA

- Che fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e agli altri gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria la verifica sul rispetto del presente provvedimento, nonché accertare le violazioni consequenziali, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata:
 - A Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara;
 - Alla Regione Abruzzo;
 - Al dipartimento di Prevenzione dell'azienda Asl di Pescara
 - Al Sig. Questore di Pescara;
 - Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara;
 - Al Sig. Comandante Provinciale della GdF di Pescara;
 - Al Sig. Comandante della locale stazione dei Carabinieri;
 - Al Sig. Comandante della Polizia Locale;
 - Ai Dirigenti Scolastici di Montesilvano;
 - All'Azienda speciale per i servizi sociali;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line del comune di Montesilvano e sul sito istituzionale www.comune.montesilvano.pe.it, nonché diffusa su tutti i social media dell'Ente e principali organi di informazione.

IL SINDACO
Ottavio De Martinis
(atto sottoscritto digitalmente)